



Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 5 del 07/04/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE N. 39 DEL 06 APRILE 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto il D.P.R. del 08 Agosto 2019 con il quale la Dott.ssa Laura FERRARIS, è stata nominata Commissario Straordinario del Comune di Venaria Reale, attribuendo alla stessa i poteri per legge spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco;
- Visto il Decreto Prefettizio n.2019-007461 – Area II – del 18 Luglio 2019, con il quale è stato nominato il Sub Commissario Dott. Giuseppe ZARCONE, per coadiuvare il Commissario Prefettizio nell'espletamento dell'incarico;
- Visto il Decreto Prefettizio n.2019-007461 – Area II – del 31 Luglio 2019, con il quale è stato nominato il Sub Commissario Dott. Gianfranco PARENTE, per coadiuvare il Commissario Prefettizio nell'espletamento dell'incarico;
- Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n.9 del 09 Agosto 2019, con il quale sono stati delegati ai Sub Commissari i poteri di firma delle delibere in caso di assenza od impedimento del Commissario;
- Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19;
- Visti i D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 e 02 aprile 2020 che impongono, tra l'altro, l'obbligo di osservare le misure igienico sanitarie indicate e di evitare gli spostamenti non necessari;
- Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- Viste le disposizioni di cui al Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 39 del 06 aprile 2020;
- Considerato che il punto 9 del citato Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 39 del 06 aprile 2020 consente lo svolgimento dei mercati settimanali subordinandoli alla adozione e messa in opera di specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti e che è consentito l'accesso ad un singolo componente del nucleo familiare salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento;
- Considerato inoltre che a seguito di sopralluoghi ed incontri con gli operatori mercatali e i

rappresentanti degli stessi è stata individuata quale area idonea a svolgere il mercato nel rispetto della sopracitata normativa la Piazza De GASPERI e sono state condivise una serie di misure a protezione dei lavoratori e dei clienti anche con riguardo alla gestione degli accessi e delle attese;

- Considerato altresì che al fine di contemperare l'esigenza di approvvigionamento dei cittadini, l'obbligo di contenere al massimo lo spostamento delle persone all'interno della Città di Venaria Reale e la necessità della costante presenza di personale della polizia municipale, si ritiene, allo stato congruo riunire tutte le attività mercatali del solo settore alimentare che si svolgono quotidianamente in due sole giornate ed in particolare nei giorni del MERCOLEDI' (operatori del settore alimentare del lunedì, martedì e mercoledì) e VENERDI' (operatori de settore alimentare del giovedì, venerdì e sabato) dalle ore 06.30 alle ore 13.30;
- Stabiliti che i criteri generali cui devono attenersi le soluzioni organizzative sono i seguenti:
 - Massimo distanziamento possibile tra le singole postazioni di vendita così come riportato nelle planimetrie allegate;
 - Necessaria recinzione completa del perimetro della Piazza De GASPERI e predisposizione di due varchi, uno per l'afflusso e uno per il deflusso da posizionarsi prospicienti alla Via LEOPARDI come da schema di planimetria allegato;
 - I varchi devono essere presidiati da soggetti individuati dagli operatori mercatali i quali devono consentire l'accesso ad una sola persona alla volta appena un'altra persona esce dalla piazza: la polizia municipale sarà presente come previsto dal Decreto Regionale;
 - L'accesso alla Piazza sarà consentito ad una sola persona per nucleo familiare tranne che per comprovati motivi (accompagnamento disabili o persona non autosufficiente) ai sensi del punto 9 del Decreto del Presidente della Giunta Regione Piemonte n. 39 del 06 aprile 2020;
 - Il numero di clienti che può essere contemporaneamente presente all'interno dell'area mercatale così delimitata deve essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita esistenti ed in particolare:

| Mercato di Piazza De GASPERI | Posti alimentari assegnati | Numero massimo persone ammesse contemporaneamente |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| MERCOLEDI' | 47 | 94 |
| VENERDI' | 64 | 128 |

- Non è prevista né possibile pertanto la spunta di operatori mercatali in caso di assenza del titolare del posteggio fisso.

SI AUTORIZZA

La ripresa delle attività di vendita al dettaglio su area pubblica a partire dal 08 APRILE 2020 nelle giornate del MERCOLEDI' e VENERDI' nell'area mercatale delimitata di Piazza De GASPERI nell'osservanza delle prescrizioni citate in premessa nonché nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;
- i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale tra il cliente e tra essi e gli operatori mercatali;
- l'eventuale fila d'ingresso verrà creata lungo la Via Leopardi verso Corso Papa Giovanni XXIII;
- gli Operatori del Mercato ai sensi del punto 10 del Decreto del Presidente della Giunta Regione Piemonte n.39 del 06 aprile 2020 DEVONO sempre indossare MASCHERINE e GUANTI;
- in accordo con gli Operatori del Mercato, così come verbalizzato nella riunione del 06 aprile

2020 tenutasi in Piazza De GASPERI, gli stessi, tenere a loro disposizione prodotto idoneo alla disinfezione delle mani e comporre il proprio banco in modo da creare innanzi a se dei percorsi di avvicinamento ad esso, con entrata e uscita, in modo che possano accostarsi al banco non più di UNA persona per volta;

- Gli Operatori del Mercato NON DEVONO fare toccare la merce agli avventori, i quali, come da accordo intercorso nella riunione con gli Operatori del 06 aprile 2020, e come disposto dal Decreto 39 del 06 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regione Piemonte devono raccomandare loro di indossare comunque una mascherina o qualsiasi altro indumento a copertura di naso e bocca;
- Gli Operatori del Mercato DEVONO destinare un loro dipendente alla sola gestione della cassa e qualora vi sia un unico operatore sul banco, lo stesso dopo avere operato il maneggio del denaro, DEVE, prima di tornare a toccare la merce, disinfettare le mani con idoneo prodotto
- Si confida negli Operatori Mercatali affinché sollecitino gli avventori a non stazionare in piazza se non per gli acquisti;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- trattandosi di area delimitata dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura; il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone.

SI AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà a disporre la sospensione della licenza degli operatori inadempienti sul mercato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché, in caso di gravi violazioni inerenti l'assembramento o l'inottemperanza di più operatori mercatali, la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.

SI DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e trasmessa alla Polizia Municipale, alla Prefettura, alla Questura e al Comando Stazione Carabinieri di Venaria Reale;

Sono incaricati della notifica gli Agenti e gli Ufficiali della Polizia Municipale e del controllo sull'osservanza della presente ordinanza tutti gli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza.

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Venaria Reale li, 07/04/2020

IL Commissario Straordinario
FERRARIS LAURA / ArubaPEC S.p.A.